

Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dai commi I e II dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

### Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 luglio 1978

p. IL PRESIDENTE:  
Cortese

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 29.

**Interventi a favore delle Associazioni provinciali allevatori in attuazione dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1 luglio 1977, n. 403 e della legge 16 ottobre 1975, n. 493.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

**promulga**

la seguente legge:

### Art. 1

In attuazione del disposto dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1 luglio 1977, n. 403, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata a concedere contributi a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori per l'attività svolta nel 1977 e relativa alla tenuta dei libri genealogici, ai controlli funzionali del bestiame e per l'eventuale ripianamento dei bilanci delle Associazioni stesse.

I contributi saranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

- a) numero dei capi di bestiame controllati;
- b) struttura e capacità produttiva delle aziende allevatrici;
- c) situazione ambientale produttiva delle singole zone;
- d) svolgimento di servizi in collaborazione con la Regione per promuovere ed attuare iniziative di sviluppo zootecnico e di sostegno degli allevamenti.

Le Associazioni Provinciali Allevatori devono inviare preventivamente i bilanci relativi al 1977 per l'eventuale ripianamento.

### Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo della somma di L. 1.657 milioni assegnata alla Regione ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403, con il decreto ministeriale 5 dicembre 1977 e della somma di L. 248.809.000 assegnata con il decreto ministeriale 27 aprile 1978.